

Pubblicato il 17/01/2022

N. 00014/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00058/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trebisacce, non costituito in giudizio;

nei confronti

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza contingibile ed urgente n. -OMISSIS- dell'11/1/2022 del Commissario Straordinario del Comune di Trebisacce (CS), pubblicata sul sito internet dell'Ente Comune in pari data, con la quale è stata disposta la
“SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EDUCATIVE
IN PRESENZA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI
ORDINE E GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE

DI TREBISACCE, DAL 12 AL 22 GENNAIO 2022”, con esclusione degli asili nido, nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale, ancorché non noto, nei cui confronti si fa riserva, sin d'ora, di motivi aggiunti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l'atto impugnato, dopo aver dato atto dell'intervenuta proroga ex lege dello stato di emergenza da COVID 19 oltre la data del 31/12/2021 e cioè fino al 31/03/2022, richiama a proprio sostegno:

- “le note trasmesse dai Dirigenti scolastici in merito alle situazioni problematiche di natura contingente capaci di incidere sul rispetto della vigente normativa in tema di prevenzione del rischio epidemiologico”;
- l'interlocuzione effettuata con “l'ASP Cosenza nelle sue articolazioni centrali e periferiche (Dipartimento Prevenzione, Dipartimento Igiene e sanità pubblica, USCA)”;
- “le note trasmesse dai rappresentanti degli studenti delle scuole superiori del territorio”;
- “le necessità esposte dai rappresentanti degli studenti, dai rappresentanti dei genitori e dei docenti durante l'incontro tenutosi presso il Comune di Trebisacce nella giornata odierna i quali hanno illustrato le diverse problematiche connesse all'esigenza di sospendere, a tutela della salute pubblica, le attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche e private”;

Considerato che, sulla base dei citati presupposti, il Commissario Straordinario, valutata, in considerazione dell'evolversi della curva epidemiologica del contagio da Covid 19 sul territorio cittadino, l'esigenza di intervenire a tutela della salute pubblica e ritenute integrate le condizioni “di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, ordina la

sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, con esclusione degli asili nido, ricadenti nel territorio del Comune di Trebisacce, con decorrenza dal 12 al 22 Gennaio 2022”;

Ritenuto che, pur a prescindere dall'insufficiente motivazione dell'atto impugnato -atteso che pareri, note ed esito degli incontri effettuati vengono richiamati in modo generico e senza alcuna esplicitazione neppure sintetica di precise conclusioni ed esiti raggiunti- conta nel caso di specie evidenziare che:

- in base all'art. 1 (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie) comma 1 del D.L. 6 agosto 2021 n.111, convertito nella legge n.133/21 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti) nell'a.s. 2021/22 << al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.>>;

- in base al comma 4 del menzionato articolo di legge fino alla data del 31 dicembre 2021, successivamente prorogata ex lege (cfr. art. 16 di proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 D.L. 24/12/21 n.221) fino al 31 marzo 2022 -nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza- “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.>>;

Ritenuto che il potere derogatorio -dell'ordinario regime di didattica in presenza- presuppone necessariamente la contemporanea sussistenza sia della zona rossa e sia della eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai in tal modo prefigurando una fattispecie astratta che, nel caso di specie, non trova concreto riscontro atteso che gli istituti scolastici colpiti dal provvedimento impugnato non ricadono in zona rossa e comunque la eccezionale e straordinaria necessità neppure appare provata;

Ritenuto, a quest'ultimo proposito, inoltre, che -come ritenuto dal T.A.R. Campania, Sezione V, con decreto n.20/2022 in data 10 gennaio 2022- la fattispecie in esame è già normata a livello nazionale con disposizioni di rango primario (art. 4 del decreto legge n.1/2022) non residuando, quindi, spazio per ulteriori interventi contingibili e urgenti, avendo il legislatore nazionale, nell'esercizio della propria discrezionalità, previsto, nell'ambito del sistema scolastico, l'adozione delle misure contemplate nella norma indicata con la conseguenza che non è possibile una chiusura generalizzata delle scuole, dovendo intervenire in modo puntuale e specifico in relazione ad ogni singola classe mediante quanto previsto nel citato art. 4;

Ritenuto altresì sussistente il requisito del <<periculum>> con i caratteri richiamati nel corpo dell'art. 56 c.p.a. così come rappresentato dai genitori ricorrenti nella istanza in epigrafe con riferimento alla compressione grave di diritti costituzionalmente tutelati degli studenti interessati;

P.Q.M.

accoglie la richiesta di tutela cautelare monocratica e, per l'effetto, sospende l'ordinanza contingibile e urgente impugnata.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 15 gennaio 2022.

Il Presidente
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.